Studio Venturin

Ai gentili Clienti
Loro sedi

IL DECRETO "CRESCITA" E' LEGGE

Diverse le novità previste in materia di agevolazioni e semplificazioni fiscali

Sabato 29 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto decreto "Crescita" (D.L. n. 34/2019) convertito in legge 28 giugno 2019 n. 58.

Diverse le novità previste in materia di agevolazioni e semplificazioni fiscali, di cui si riporta una sintesi – **(pag. 1 e 2)**
Inoltre troverete un breve riassunto sulle **novità introdotte dal 1° luglio 2019**, in merito alla **fattura elettronica**. – **(pag. 3)**
Infine un approfondimento che riguarda **la proroga dei versamenti delle imposte 2019** - **(Da pag. 4 a pag. 6)**

- **reintroduzione del superammortamento** nella misura del 130% per gli investimenti effettuati a decorrere dal **1° aprile 2019 e fino al 31 dicembre 2019**. La maggiorazione è ammessa anche qualora il bene venga consegnato entro il 30 giugno 2020 (sempreché entro il 31 dicembre 2019, l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);

- **soppressione della mini-Ires**, introdotta dalla legge di Bilancio 2019. Contestualmente si prevede l'introduzione di un'agevolazione Ires finalizzata ad incentivare il reimpiego degli utili in azienda;

- **incremento della deducibilità dell'Imu dovuta sui beni strumentali**, dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo, nelle seguenti misure:

dal 2019	50%
dal 2020	60%
dal 2022	70%
dal 2023	100%

- **slittamento dal 30 settembre al 30 novembre i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap**;

- **proroga al 30 settembre dei termini per i versamenti delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva**, in scadenza tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito;

- soppressione della norma in base al quale, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'**opzione per l'applicazione della cedolare secca**, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, si applicava la sanzione nella misura fissa pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione era presentata con ritardo non superiore a 30 giorni;

- fino al 31 dicembre 2021, per i **trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione** o di ristrutturazione immobiliare anche in caso di operazioni esenti da IVA (art. 10, D.P.R. n. 633/1972), che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna;

- il **sismabonus** è esteso ai comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico nelle zone 2 e 3;

- è previsto l'**obbligo di fatturazione** elettronica anche nei rapporti commerciali **tra Italia e San Marino**;

- è consentita la **cessione del credito IVA anche trimestrale**, oltre che di quello annuale;

- a decorrere dal 2020, l'intento di avvalersi della **facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta** deve risultare da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione;

- viene esteso a tutti i **registri contabili** aggiornati con sistemi elettronici, in qualsiasi supporto, l'obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo;

- dal 1° gennaio 2020 l'Agenzia Entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, verificherà con procedure automatizzate la corretta annotazione dell'**assolvimento dell'imposta di bollo**, avendo riguardo alla natura e all'importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle Entrate si applica la sanzione del 30% del dovuto;

- si riaprono al 31 luglio 2019 i termini per **aderire alla rottamazione ter** delle cartelle esattoriali e al **saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi** delle persone fisiche in difficoltà economica, affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.

Fattura elettronica

Dal 1° luglio 2019 sarà possibile emettere la fattura **entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione**, che sarà la data esposta in fattura.

Tale disposto riguarderà tutte le fatture, elettroniche e non.

Esempio: a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura "immediata" che la documenta potrà essere:

- emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che "data dell'operazione" e "data di emissione" coincidano ed il campo "Data" della sezione "Dati Generali" sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);
- generata il giorno dell'operazione e trasmessa allo SdI entro i 12 giorni successivi (in ipotesi l'8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file) sempre con la data dell'operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);
- generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l'operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file) sempre con la data dell'operazione (28 settembre 2019).

La data fattura è la data di effettuazione dell'operazione e la data di emissione è invece attestata inequivocabilmente dal SdI al momento della trasmissione del documento stesso.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento di trasporto o consegna, **sia possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell'ultima operazione**.

Qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere un'unica fattura, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file) con la data dell'ultima operazione (28 settembre 2019).

Attenzione: Dal 1° luglio 2019 terminerà per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale il periodo transitorio che permetteva la trasmissione del documento SdI entro il termine di liquidazione IVA in assenza di sanzioni. I contribuenti a liquidazione IVA mensile, invece, potranno giovarsi di un abbattimento delle sanzioni dell'80%, se la trasmissione avviene comunque entro il termine della liquidazione IVA successiva, per le operazioni compiute entro il 30 settembre 2019.

Versamento delle imposte 2019: LA PROROGA

Il D.L. n. 34/2019 (decreto "Crescita"), convertito in legge con successive modificazioni dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019, all'art. 12-quinquies ha stabilito la proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti delle imposte previsti per il 30 giugno per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscali (ISA).

Attenzione: Successivamente, con la conversione in legge del decreto "Crescita", il dettato normativo ha disposto che: **"Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA) […] e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, […] i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia IRAP, nonché sull'IVA, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono stati prorogati al 30 settembre 2019"**.

Gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità), che hanno sostituito gli studi di settore, si applicano a partire dal periodo d'imposta 2018 e hanno lo scopo di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari.

Versamenti prorogati

Sotto un punto di vista oggettivo, **sono stati prorogati i versamenti legati alle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi**:

- IRES, IRPEF e addizionali;
- IRAP;
- IVA annuale per chi ne aveva scelto il differimento;
- eventuali altre imposte legate alla dichiarazione dei redditi quali cedolare secca, acconto del 20% per i redditi a tassazione separata, IVIE / IVAFE;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG).

La proroga riguarda anche il versamento del diritto CCIAA 2019, considerato che lo stesso va effettuato entro il termine di versamento delle imposte sui redditi.

Soggetti interessati alla proroga

Da un punto di vista soggettivo, la proroga dei versamenti vale per tutti i contribuenti soggetti agli ISA, anche solo "potenzialmente" (in quanto esclusi per legge), tra cui i contribuenti forfettari.

Ciò è stato chiarito anche tramite l'intervento dell'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019. Nel documento di prassi l'Agenzia conferma che rientrano nella proroga **tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA**, specificando che rientrano nella proroga i contribuenti che per il periodo d'imposta al 31 dicembre 2018:

- applicano il regime forfettario agevolato o di vantaggio (i cosiddetti "forfettari" e "minimi");
- determinano il reddito con altri criteri forfettari;
- dichiarano clausole di esclusione dagli ISA;
- i soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga.

Non sono invece prorogati i versamenti per i soggetti che, pur esercitando attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Le disposizioni si applicano **anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga** ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi (quindi, per esempio, ai soci di società di persone e di Srl "trasparenti").

Per i soci/amministratori di Srl "non trasparenti" (soggette agli ISA), in base a quanto precisato in passato dall'Agenzia delle Entrate (Risoluzione 16 luglio 2007, n. 173/E), la proroga dovrebbe essere riferita esclusivamente al versamento dei contributi previdenziali.

Termini e modalità di versamento

Il contribuente avrà comunque la possibilità di rateizzare l'importo dovuto a decorrere dal 30 settembre e quindi con un massimo di 3 rate.

Si deve considerare che **la prima rata decorre dal 30 settembre 2019**, dopodiché:

- i **titolari di partita IVA** (quindi ad esempio le ditte individuali, le società) dovranno versare la **seconda rata entro il 16 ottobre 2019** e la **terza ed ultima rata entro il 18 novembre 2019** (il 16 novembre cade di sabato).
- I **non titolari di partita IVA** (quindi ad esempio i soci delle società) dovranno versare la **seconda rata entro il 31 ottobre 2019** e la **terza ed ultima rata entro il 2/12/2019** (il 30 novembre cade si sabato).

Le seconde e terze rate dovranno essere gravate della **maggiorazione dello 0,40%**, versando i relativi interessi.

Attenzione: Per le categorie di contribuenti che non sono stati interessati dalla proroga **la scadenza originaria è rimasta fissa al 1° luglio** (il 30 giugno cadeva di sabato) **con la possibilità di posticipare il versamento delle imposte ai 30 giorni successivi** alla scadenza originaria (e quindi al 31 luglio), **pagando con la maggiorazione dello 0,40%.**

Si ricorda che il saldo non è dovuto se l'importo non è superiore a:

- 12 euro per IRPEF, addizionali ed IRES;
- 10,33 euro per IRAP.

Per l'addizionale comunale IRPEF l'acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF. Per l'addizionale regionale non sono dovuti acconti.

Entro i termini per il versamento del saldo delle imposte, è dovuto anche il saldo relativo alla cedolare secca, all'IVIE e all'IVAFE, dell'imposta sostitutiva per i contribuenti assoggettati al regime dei minimi/forfettari nonché dei contributi INPS per i soggetti iscritti alla gestione separata/artigiani/commercianti.

La rata del secondo acconto andrà versata **entro il 2 dicembre 2019** (il 30 novembre 2019 cade di sabato), senza possibilità di rateazione.

Il versamento delle imposte deve avvenire tramite modello F24. Si ricordano le **regole di pagamento degli F24**:

- gli **F24 con saldo a 0**, sia dei titolari e non di partita IVA, devono essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
- gli **F24 a debito senza compensazioni**, sia di titolari e non di partita IVA, possono essere presentati in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o con home banking;
- gli **F24 a debito con compensazioni di titolari di partita IVA**, devono essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
- gli **F24 a debito con compensazioni di non titolari di partita IVA**, possono essere presentati in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline) o con home banking.

Ravvedimento operoso

É possibile sanare il mancato o insufficiente versamento delle imposte tramite ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997:

- **entro 14 giorni** dalla scadenza applicando la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo + relativi interessi;
- **dal 15° al 30° giorno**, applicando la sanzione ridotta pari a 1/10 del 15% (1,5%) + relativi interessi;
- **dal 31° al 90° giorno**, applicando la sanzione ridotta pari a 1/9 del 15% (1,67%) + relativi interessi;
- **entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è commessa la violazione**, applicando la sanzione ridotta a pari a 1/8 del 15% (3,75%) + interessi;
- **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione**, applicando la sanzione ridotta pari a 1/7 del 30% (4,29%) + interessi;
- **entro il termine di accertamento**, applicando la sanzione ridotta pari a 1/6 del 30% (5%) + interessi.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, cogliamo l'occasione per porgere corsili saluti